



**DETERMINAZIONE N. 320/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 108/2019 e Comunicazione n. 108/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 108/2019 - prot. n. 12898 del 02/10/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott.

Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'AgID per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 108/2019 del 02/10/2019 acquisita, in pari data, al prot. con n.12898, relativa alla categoria Uso delle tecnologie con cui il cittadino/segnalante lamenta l'impossibilità di richiedere il certificato di eredità presso il Tribunale di Rovereto, tramite la presentazione del relativo ricorso (giurisdizione volontaria) utilizzando la PEC sottoscritta digitalmente, senza che la sottoscrizione sia sottoposta ad autentica di firma del notaio o dell'avvocato;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 108/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale. In particolare, si è provveduto ad inviare, con nota prot. n.16463 del 03.12.2019, una richiesta di chiarimenti sia al Responsabile della Transizione al Digitale della Provincia Autonoma di Trento che al Tribunale di Rovereto – Volontaria Giurisdizione e Decreti Ingiuntivi. Con nota acquisita al prot. AgID con n.367 del 10.01.2020, il RTD della Provincia Autonoma di Trento ha riscontrato rappresentando che il rilascio del certificato di eredità non rientra nella sua competenza (art.13 del RD 28 marzo 1929, n.499) e precisando che: "... il link [http://www.librofondiario.provincia.tn.it/tavolare\\_notizie\\_utili/pagina22.html](http://www.librofondiario.provincia.tn.it/tavolare_notizie_utili/pagina22.html), citato dal segnalante nella Segnalazione 108/2019, rappresenta esclusivamente un vademecum a mera valenza informativa sulle modalità di rilascio del certificato di eredità, pubblicato sul sito del Libro fondiario in via collaborativa data la rilevanza tavolare del documento in questione. Si precisa altresì che, per quanto attiene ai procedimenti amministrativi di

*competenza del Servizio Libro Fondiario, la presentazione di un'eventuale successiva domanda tavolare è ammessa sia in modalità telematica che cartacea e che la sottoscrizione della stessa può avvenire con firma digitale".*

Si è proceduto, quindi, ad inviare ulteriore richiesta di chiarimenti al Tribunale di Rovereto ed al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati con nota prot. n. 597 del 15.01.2020.

Il Ministero della Giustizia con nota acquisita al prot. AgID n.1026 del 24.01.2020, ha fornito riscontro rappresentando che: *"l'utilizzo della firma digitale prospettato dal segnalante non sposta i termini della questione perché, anche in caso di apposizione di questa tipologia di firma in calce al documento informatico contenente il ricorso, occorrerebbe, comunque, soddisfare il requisito dell'autenticazione previsto dal predetto articolo, formalità che nel Codice dell'Amministrazione Digitale, come è noto, è disciplinata dall'art.25 e richiede, pur sempre, l'intervento di un Notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato..."*.

In conclusione, da quanto emerso dalle risultanze istruttorie, non risultano violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, e si è ritenuto di procedere con la proposta di archiviazione della segnalazione.

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n. 108/2019 predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 108/2019, con la quale si condivide la proposta di archiviazione prevista nella Trattazione, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 108/2019 e Archiviazione n.108/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



**Segnalazione n.108/2019 - Trattazione**

**Oggetto:**

**Segnalazione n.108/2019- Amministrazione segnalata: Tribunale di Rovereto - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 12898 del 02/10/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Ho necessità di richiedere il certificato di eredità presso il Tribunale di Rovereto. Verificando le modalità di richiesta sul sito del libro fondiario della provincia autonoma di Trento, alla pagina*

*[http://www.librofondiario.provincia.tn.it/tavolare\\_notizie\\_utili/pagina22.html](http://www.librofondiario.provincia.tn.it/tavolare_notizie_utili/pagina22.html)*

*ho riscontrato che il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte di tutti gli eredi e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio o da un avvocato - in tal caso mediante “vera di firma” - previo accertamento dell’identità del sottoscrittore (infatti, ai sensi dell’art. 474 cod. civ. al ricorso viene riconosciuto il valore di accettazione espressa dell’eredità). L’art. 20 c. 1-bis del D. Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito denominato CAD) prevede l’equipollenza della firma digitale rispetto alla firma autenticata, disponendo “1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata”. Alla luce di tale disposizione di legge, ho richiesto di poter presentare la richiesta di certificato di eredità con modalità telematiche, come disposto dagli artt. 3 e 15 del sopracitato Codice, attraverso sottoscrizione della richiesta con firma digitale ed eventuale trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata.*

*L’esclusivo ricorso all’autenticazione della richiesta da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale costituirebbe una condizione vessatoria, poiché costringerebbe il cittadino a ricorrere necessariamente ad un professionista (con un costo che normalmente si aggira intorno ai 700-800 euro).*

*Ho chiamato l’Ufficio Volontaria Giurisdizione e Decreti Ingiuntivi di Rovereto*

*<http://www.tribunale.rovereto.giustizia.it/it/content/index/13630>*

*e mi hanno detto che al Giudice non interessa niente, pertanto devo ricorrere alla richiesta cartacea accompagnata dall'autenticazione. Tutto ciò in violazione del CAD, che impone il diritto di ricorrere al digitale da parte del cittadino e l'obbligo per le PA di fornire servizi digitali”.*

Dall'esame preliminare della segnalazione risulta che il cittadino/segnalante lamenta l'impossibilità di richiedere il certificato di eredità presso il Tribunale di Rovereto, tramite la presentazione del relativo ricorso (giurisdizione volontaria) utilizzando la PEC sottoscritta digitalmente, senza che la sottoscrizione sia sottoposta ad autentica di firma del notaio o dell'avvocato (vera di firma).

Ai fini della trattazione della segnalazione occorre, in primis, analizzare il quadro normativo di riferimento per la fattispecie in esame, tenendo conto del contesto storico e territoriale.

In particolare, è necessario un breve cenno al c.d. sistema tavolare; infatti, in Italia coesistono attualmente due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte la trascrizione nelle vecchie province, improntata alla legislazione francese; dall'altra il sistema tavolare o Libro fondiario, in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza.

Il sistema tavolare della pubblicità immobiliare è un istituto derivato dalla legislazione austro-ungarica rimasto ancora attivo nelle province sopra riportate.

In particolare, quella relativa al Libro fondiario, rappresenta una disciplina unitaria dettata con riguardo all'aspetto dell'acquisto della proprietà fondiaria, specificamente ispirata al principio peculiare secondo cui i diritti reali immobiliari non si acquistano, se non a seguito dell'avvenuto espletamento della relativa formalità pubblicitaria, risolvendosi nella fattispecie nell'effettuazione dell'iscrizione in particolari libri pubblici denominati appunto "tabulae" o "Tafeln".

L'evoluzione successiva del sistema si deve ad una serie di provvedimenti normativi, ordinanze territoriali, di cui sono da citare quelle di Ferdinando II del 1627 per la Boemia e del 1628 per la Moravia costituenti altrettante occasioni di perfezionamento e affinamento dei principi informatori del sistema e quindi la fondamentale Patente Sovrana del 22 aprile 1794 che, con l'introduzione del "Hauptbuch" (Libro Maestro), organizzato come sistema di fogli e rubriche facenti riferimento diretto all'immobile, avrebbe segnato il momento dell'abbandono dell'impostazione del sistema su base personale ed il passaggio a quella a base reale.

La tappa fondamentale successiva è poi costituita dalla scelta strategica assunta dal legislatore del Codice Universale austriaco del 1811 di estendere il sistema tavolare all'intero territorio della monarchia. Segue poi la legislazione del 1871, da una parte la legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 95, che detta la normativa unificata in materia di organizzazione e tenuta dei libri fondiari e quindi la legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96, legge cornice in materia di impianto del Libro fondiario a cui l'emananda legislazione provinciale avrebbe dovuto uniformarsi.

Ed è proprio in questo contesto che per i territori dell'allora Contea Principesca del Tirolo, di cui era all'epoca parte integrante l'intero attuale territorio del Trentino, che è stata emanata la legge 17 marzo 1897, B.L.P. n. 9 ed il relativo regolamento. Occorre peraltro in proposito constatare che del Tirolo facessero inoltre parte, oltre al territorio della provincia di Bolzano, anche le enclavi del territorio del comune di Pedemonte in provincia di Vicenza e della Valvestino nel bresciano, territori in cui vige tutt'oggi il sistema tavolare, gestito eccezionalmente dalla Provincia Autonoma di Trento.

Alla decisione di mantenere in vigore il sistema di pubblicità immobiliare di tipo tavolare di matrice austriaca da parte del legislatore italiano, avvenuta con R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, ha fatto seguito l'emanazione del **R.D. 27 marzo 1929, n. 499**, con cui si è provveduto ad introdurre nell'Ordinamento giuridico italiano i principi fondamentali del sistema all'epoca contenuti nei paragrafi del Codice Universale austriaco e a coordinare le norme del corpo normativo tavolare con quelle dell'Ordinamento giuridico italiano stesso.

Di qui discende che la Legge Tavolare è un complesso di norme avente carattere di diritto speciale, vigente nei territori già facenti parte dell'Impero austro-ungarico ed annessi all'Italia dopo la I Guerra Mondiale.

Ora, la richiesta del certificato di eredità, ovvero di un decreto emesso dal Tribunale secondo le regole dettate in materia di volontaria giurisdizione (procedimenti di tipo non contenzioso) che certifica quali siano gli eredi o i legatari e le relative quote di proprietà e che, unitamente al decreto emesso dal Giudice Tavolare, serve per iscrivere i diritti *mortis causa* nel libro maestro, si inserisce proprio nel complesso della normativa speciale di cui sopra, in particolare è regolata dagli artt.13 e ss. del R.D. 28.03.1929, n.499.

In diritto, vige il principio generale "*lex specialis derogat generali*", ossia la norma speciale deroga quella generale, che esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti

giuridici per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità; quindi, il caso di specie sembrerebbe, ad una prima valutazione, non rientrare nell'ambito di competenza della legge ordinaria del D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito CAD).

Va sottolineato, però, che nel corso degli anni il vecchio Sistema Tavolare nella Regione Trentino Alto Adige è stato comunque interessato da un progressivo processo d'informatizzazione iniziato con la Legge Regionale 14 agosto 1999 n. 4 e proseguito nel corso degli anni; infatti, attualmente il sistema informatizzato prevede l'accesso direttamente in rete sul portale OpenKat ([www.openkat.it](http://www.openkat.it)), tramite il quale il cittadino può fruire di una serie di servizi digitali (quali ad es. visure al catasto o al libro fondiario).

Sull'informatizzazione del libro fondiario è stato emanato anche il Decreto della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige n.6/ del 19.04.2007:

[http://www.librofondiario.provincia.tn.it/binary/pat\\_libro\\_fondiario/leggi\\_circolari/Decreto6L\\_2007.1232369370.pdf](http://www.librofondiario.provincia.tn.it/binary/pat_libro_fondiario/leggi_circolari/Decreto6L_2007.1232369370.pdf)

The screenshot shows a web browser window displaying the website 'Libro fondiario - Tavolare' of the Provincia Autonoma di Trento. The page title is 'Libro fondiario - Tavolare'. The main navigation menu includes 'Home', 'Libro fondiario - Tavolare', and 'In Evidenza'. The 'Informatizzazione Libro fondiario' section is highlighted with a blue arrow. The text in this section describes the digitalization process of the land register, mentioning the Province of Trento's commitment to efficiency and digitalization. It also provides contact information for the service: Tel. 0461/491618 and e-mail: [servizio.librofondiario@provincia.tn.it](mailto:servizio.librofondiario@provincia.tn.it). On the right side, there is a search bar and a vertical menu with various service categories like 'Sistema Tavolare', 'Tutti gli uffici', 'Normativa e circolari', etc. The browser's address bar shows the URL 'http://www.librofondiario.provincia.tn.it/evidenza/pagina48.html'.

Altra questione che emerge esaminando il caso di specie è quella della sottoscrizione del ricorso dei legittimati a richiedere il certificato di eredità che, ai sensi degli artt.13 e 22 del R.D. 28.03.1929, n.499: "...deve essere sottoscritto personalmente da parte di tutti gli eredi e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio o da un avvocato, in tal caso mediante "vera di firma"- previo

*accertamento dell'identità del sottoscrittore (infatti, ai sensi dell'art.474 cod.civ. al ricorso viene riconosciuto il valore di accettazione espressa dell'eredità). Non sono ammesse forme di autentiche di tipo amministrativo dal momento che il ricorso è rivolto ad un organo giurisdizionale".*

La fattispecie de quo (successioni nel sistema tavolare) riguarda un procedimento a carattere giurisdizionale e non amministrativo.

Tuttavia, pur prendendo atto delle peculiarità della questione in esame, sembrerebbe non del tutto da escludere dall'ambito di applicazione del CAD, come si evince dalle norme dello stesso di seguito riportate:

Art.2 co.1 del CAD: *"Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; e comma 2: "Le disposizioni del presente Codice si applicano:*

*a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;*

*b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;*

*c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)".*

Inoltre, prendendo a riferimento anche l'art.3 co. 1 del CAD: *"Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'art.2 comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";*

art.15 del CAD che prevede al co,1: *"La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*

*nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione”.*

*E al co. 2: “In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida”.*

*art.20 co.1 bis del CAD che recita: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”;*

Dall'esame del predetto quadro normativo che appare coerente con la casistica in trattazione si è proceduto, in via istruttoria, ad effettuare delle verifiche su quanto segnalato sia sul sito della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Libro Fondiario, sia sul sito del Tribunale di Rovereto, sezione Volontaria Giurisdizione e Decreti Ingiuntivi, appurando che per quanto riguarda la questione posta dal segnalante non risultano contemplate modalità alternative per la presentazione e sottoscrizione del ricorso con cui si richiede il certificato di eredità:

**Libro fondiario - Tavolare**

Le successioni nel sistema tavolare

**IL CERTIFICATO DI EREDITÀ**

L'emissione del certificato di eredità è regolata dagli artt. 13 e ss. del R.D. 28.03.1929 n. 499. Il procedimento per l'ottenimento del certificato si apre con ricorso introduttivo che deve essere sottoscritto personalmente dagli eredi/legatari e che, in base all'art. 13 del R.D., deve essere presentato al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione, ossia del luogo di ultimo domicilio del defunto (art. 456 cod. civ.).

Se la successione si è aperta fuori dei territori dove vige il sistema tavolare, la competenza per l'emissione del certificato di eredità spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trovano gli immobili del defunto assoggettati al regime tavolare o la maggior parte degli stessi.

**Gli uffici competenti**

Per l'individuazione dell'Ufficio Tavolare competente con riferimento al comune catastale di ubicazione dell'immobile (C.C.) si consulti la voce di menù [elenco comuni](#).

I Tribunali competenti con riferimento agli Uffici del Libro fondiario nel territorio della Provincia di Trento sono:

- TRIBUNALE DI TRENTO** (Ufficio del Libro fondiario di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Tione di Trento e Trento)
- TRIBUNALE DI ROVERETO** (Ufficio del Libro fondiario di Rovereto e di Riva del Garda)

**I legittimati a richiedere il certificato di eredità:**

Ai sensi degli artt. 13 e 22 del R.D. può proporre il ricorso volto all'emissione del certificato di eredità/legato "chunque vanti diritti ereditari", quindi, l'erede in base a successione legittima, l'erede in base a successione testamentaria, il coerede nei limiti della propria quota (in tal caso sarà emesso un certificato di eredità parziale), i legittimi rappresentanti di minori, interdetti, inabilitati e di persone giuridiche, gli avvocati muniti di procura rilasciata dagli interessati e il Notaio autenticante la sottoscrizione dell'erede, entrambi con delega apposta e in calce al ricorso. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte di tutti gli eredi e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio o da un avvocato - in tal caso mediante "vera di firma" - previo accertamento dell'identità del sottoscrittore (infatti, ai sensi dell'art. 474 cod. civ., al ricorso viene riconosciuto il valore di accettazione espressa dell'eredità). Non sono ammesse forme di autenticazione di tipo amministrativo dal momento che il ricorso è rivolto ad un organo giurisdizionale. Possono chiedere il rilascio del certificato di eredità, se il chiamato ha accettato l'eredità, anche i terzi che vi abbiano interesse (art. 13 bis).

**La documentazione da allegare al ricorso:**

**successione testamentaria (art. 14 R.D.):**

- certificato di morte del testatore;
- copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto;
- stato di famiglia, per stabilire l'esistenza di eventuali legittimari, eventuale rinuncia di altri chiamati all'eredità;
- dichiarazione di successione, da effettuarsi entro un anno dalla morte del de cuius presso l'Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto.

**successione legittima (art. 15 R.D.):**

- certificato di morte del de cuius;
- stato di famiglia o atto di notorietà dal quale risulti il suo rapporto con il defunto;
- eventuale atto di rinuncia all'eredità (art. 483 c.c.), da effettuarsi entro tre mesi dall'apertura della successione;
- dichiarazione di successione, da effettuarsi entro un anno dalla morte del de cuius presso l'Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto.

Ai sensi dell'art. 15 R.D., il ricorso deve contenere la dichiarazione se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.

Il Giudice investito del ricorso provvederà con decreto motivato a rilasciare o a negare il certificato (art. 17 R.D.).

Il certificato di eredità può essere revocato, anche d'ufficio, qualora risulti l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere (art. 20 R.D.).

Il certificato di eredità può essere impugnato con ogni effetto: la qualità di erede (art. 21 R.D.), ovvero stabilisce, a seguito di un accertamento giudiziario, una presunzione legale della qualità di erede. Analoghe disposizioni valgono per l'emissione del certificato di legato: in tal caso il previsto l'impugnazione del certificato di morte del legatario e di una copia autentica del testamento (art. 22 R.D.).

**L'ISTANZA TAVOLARE**

Ottenuto presso il Tribunale il certificato di eredità, gli eredi dovranno inoltrare apposita istanza tavolare (vedi fac-simile predisposto alla voce di menù [Modelli di domande tavolari - diritto di proprietà](#) al competente Ufficio del Libro Fondiario, allegando:

Dallo screenshot sopra riportato emerge chiaramente che per ottenere l'intavolazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale pervenuto a titolo di successione è necessario ottenere un certificato di eredità (decreto emesso dal Tribunale secondo le regole dettate in materia di volontaria giurisdizione che certifica quali siano gli eredi o legatari e le relative quote di proprietà), che viene emesso ai sensi degli artt. 13 e ss. del R.D. 28.03.1929 n.499, mediante ricorso introduttivo che deve essere presentato al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è aperta la successione, ossia del luogo di ultimo domicilio del defunto (art. 456 cod.civ.). Inoltre, si legge che: *“il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte di tutti gli eredi e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio o da un avvocato, in tal caso mediante “vera di firma”- previo accertamento dell’identità del sottoscrittore [...]”*.

Tenendo, quindi, conto delle risultanze emerse in istruttoria si è proposto al Difensore Civico per il Digitale, al fine di effettuare una valutazione complessiva della segnalazione in esame, di procedere comunque ad una richiesta di elementi al Responsabile della Transizione al Digitale della Provincia Autonoma di Trento ed al Tribunale di Rovereto con nota prot.n.16463 del 03.12.2019.

Con nota acquisita al prot. AgID con n.367 del 10.01.2020, il RTD della Provincia Autonoma di Trento ha riscontrato rappresentando che: *“Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che il procedimento per il rilascio del certificato di eredità non è di competenza dello scrivente ente, bensì del Tribunale di Rovereto, secondo quanto disposto all’art. 13 del RD 28 marzo 1929, n. 499. Si precisa che il link [http://www.librofondario.provincia.tn.it/tavolare\\_notizie\\_utili/pagina22.html](http://www.librofondario.provincia.tn.it/tavolare_notizie_utili/pagina22.html),*

*citato dal segnalante nella Segnalazione 108/2019, rappresenta esclusivamente un vademecum a mera valenza informativa sulle modalità di rilascio del certificato di eredità, pubblicato sul sito del Libro fondiario in via collaborativa data la rilevanza tavolare del documento in questione. Si precisa altresì che, per quanto attiene ai procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Libro Fondiario, la presentazione di un'eventuale successiva domanda tavolare è ammessa sia in modalità telematica che cartacea e che la sottoscrizione della stessa può avvenire con firma digitale. A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti".*

Al fine di definire ulteriormente la questione, si è proceduto ad inviare ulteriore richiesta di elementi, con nota prot.n.597 del 15.01.2020, al Tribunale di Rovereto – Volontaria Giurisdizione e Decreti Ingiuntivi ed al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

Quest'ultimo, con nota acquisita al prot. AgID con n.1026 del 24.01.2020, ha fornito il seguente riscontro: *"...l'autentica richiesta dal Tribunale di Rovereto e di cui si duole il segnalante è prevista dalla legge e segnatamente dall'art.13 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n.499, recante "Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province", che recita: "Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore". L'utilizzo della firma digitale prospettato dal segnalante non sposta i termini della questione perché, anche in caso di apposizione di questa tipologia di firma in calce al documento informatico contenente il ricorso, occorrerebbe, comunque, soddisfare il requisito dell'autenticazione previsto dal predetto articolo, formalità che nel Codice dell'Amministrazione Digitale, come è noto, è disciplinata dall'art.25 e richiede, pur sempre, l'intervento di un Notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Pertanto, non si può condividere l'assunto del segnalante secondo cui la firma digitale equivarrebbe alla firma autenticata. Come, infatti, riportato anche nella segnalazione la scrittura privata sottoscritta con firma digitale ha l'efficacia prevista dall'art.2702 c.c. e non quella dell'art.2703 c.c. rubricato "sottoscrizione autenticata", efficacia che, invece, si ottiene con le formalità di cui all'art.25 CAD. La circostanza che la norma richieda espressamente una sottoscrizione autenticata in calce, peraltro, ad un ricorso indirizzato ad un'Autorità Giudiziaria lascia ritenere non applicabile alla fattispecie il disposto dell'art.65 CAD. Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti".*

Pertanto, dalle risultanze istruttorie prendendo atto di quanto emerso dalla richiesta di chiarimenti di cui sopra che risulta coerente con il quadro normativo attualmente vigente in materia (in particolare con la norma contenuta nell'art.25 del CAD: “ co.1 *Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;*

*co. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico”),*

Pertanto, sulla base degli elementi istruttori sopra richiamati, non risultando violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione in quanto tali, si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

6 febbraio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Segnalazione n. 108/2019 – Amministrazione segnalata: Tribunale di Rovereto - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 12898 del 02/10/2019.**

Gent.mo Segnalante,

è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Ho necessità di richiedere il certificato di eredità presso il Tribunale di Rovereto. Verificando le modalità di richiesta sul sito del libro fondiario della provincia autonoma di Trento, alla pagina [http://www.librofondiario.provincia.tn.it/tavolare\\_notizie\\_utili/pagina22.html](http://www.librofondiario.provincia.tn.it/tavolare_notizie_utili/pagina22.html) ho riscontrato che il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte di tutti gli eredi e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio o da un avvocato - in tal caso mediante “vera di firma” - previo accertamento dell’identità del sottoscrittore (infatti, ai sensi dell’art. 474 cod. civ. al ricorso viene riconosciuto il valore di accettazione espressa dell’eredità). L’art. 20 c. 1-bis del D. Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito denominato CAD) prevede l’equipollenza della firma digitale rispetto alla firma autenticata, disponendo “1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata”. Alla luce di tale disposizione di legge, ho richiesto di poter presentare la richiesta di certificato di eredità con modalità telematiche, come disposto dagli artt. 3 e 15 del sopracitato Codice, attraverso sottoscrizione della richiesta con firma digitale ed eventuale trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata.*

*L’esclusivo ricorso all’autenticazione della richiesta da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale costituirebbe una condizione vessatoria, poiché costringerebbe il cittadino a ricorrere necessariamente ad un professionista (con un costo che normalmente si aggira intorno ai 700-800 euro).*

*Ho chiamato l'Ufficio Volontaria Giurisdizione e Decreti Ingiuntivi di Rovereto*

*<http://www.tribunale.rovereto.giustizia.it/it/content/index/13630>*

*e mi hanno detto che al Giudice non interessa niente, pertanto devo ricorrere alla richiesta cartacea accompagnata dall'autenticazione.*

*Tutto ciò in violazione del CAD, che impone il diritto di ricorrere al digitale da parte del cittadino e l'obbligo per le PA di fornire servizi digitali”.*

Per una valutazione complessiva della situazione si è ritenuto opportuno procedere in istruttoria ad acquisire informazioni dapprima alla Provincia Autonoma di Trento e, successivamente, al Tribunale di Rovereto ed al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

Quest’ultimo, con nota acquisita al prot. AgID con n.1026 del 24.01.2020, ha fornito il seguente riscontro: “...l’autentica richiesta dal Tribunale di Rovereto e di cui si duole il segnalante è prevista dalla legge e segnatamente dall’art.13 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n.499, recante “Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province”, che recita: “Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore”. L’utilizzo della firma digitale prospettato dal segnalante non sposta i termini della questione perché, anche in caso di apposizione di questa tipologia di firma in calce al documento informatico contenente il ricorso, occorrerebbe, comunque, soddisfare il requisito dell’autenticazione previsto dal predetto articolo, formalità che nel Codice dell’Amministrazione Digitale, come è noto, è disciplinata dall’art.25 e richiede, pur sempre, l’intervento di un Notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Pertanto, non si può condividere l’assunto del segnalante secondo cui la firma digitale equivarrebbe alla firma autenticata. Come, infatti, riportato anche nella segnalazione la scrittura privata sottoscritta con firma digitale ha l’efficacia prevista dall’art.2702 c.c. e non quella dell’art.2703 c.c. rubricato “sottoscrizione autenticata”, efficacia che, invece, si ottiene con le formalità di cui all’art.25 CAD. La circostanza che la norma richieda espressamente una sottoscrizione autenticata in calce, peraltro, ad un ricorso indirizzato ad un’Autorità Giudiziaria lascia ritenere non applicabile alla fattispecie il disposto dell’art.65 CAD. Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti”.

Pertanto, dalle risultanze dell'istruttoria, si evince che non sussistono, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del D.lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, in quanto il procedimento oggetto di esame risulta coerente con il quadro normativo attualmente vigente in materia, per cui si è proceduto all'archiviazione della Segnalazione.

Fiducioso di aver comunque fornito informazioni utili per la Sua richiesta, Le invio cordiali saluti

Massimo Macchia